

## **TI\_GERICHTE 30.2021.13 vom 30. August 2021**

TI Tribunale d'appello, 2021-08-30, IT

Quelle: [https://mcp.opencaselaw.ch/entscheid/ti\\_gerichte\\_30.2021.13](https://mcp.opencaselaw.ch/entscheid/ti_gerichte_30.2021.13)

FR: TI\_GERICHTE 30.2021.13 du 30 août 2021

IT: TI\_GERICHTE 30.2021.13 del 30 agosto 2021

### **Erwägungen**

#### **E. 2**

La rendita di vecchiaia anticipata, la rendita vedovile e la rendita per orfani sono ridotte.

#### **E. 3**

Dopo aver compiuto l'età di pensionamento, questo importo corrisponde al 6,8 per cento per anno d'anticipazione della somma delle rendite non ridotte, divisa per il numero dei mesi durante i quali la rendita è stata anticipata.

#### **E. 4**

L'importo della riduzione è adeguato all'evoluzione dei salari e dei prezzi.”. Sul diritto di anticipare la rendita, si veda il già citato contributo di Anne Meier , *La retraite anticipée, la retraite différée et la retraite progressive en droit suisse des assurances sociales*, in: SJ 2016 II 95 (pag. 99). In generale, riguardo all'esercizio del diritto, l'art. 67 cpv. 1 1a frase OAVS dispone che il diritto alla rendita o all'assegno per grandi invalidi deve essere fatto valere presentando alla cassa di compensazione competente giusta gli art. 122 e seguenti, un modulo di richiesta debitamente riempito. Soltanto l'avente diritto o il suo rappresentante legale può far valere il diritto alla rendita ordinaria anticipata di vecchiaia. Questo diritto non può essere richiesto retroattivamente (art. 67 cpv. 1bis OAVS). In virtù dell'art. 67 cpv. 2 OAVS, una volta l'anno almeno, le casse cantonali di compensazione devono, mediante pubblicazioni, richiamare l'attenzione degli assicurati sulle prestazioni assicurative, le condizioni di diritto e la richiesta. Secondo il N. 1003 delle Direttive sulle Rendite (DR), edite dall'UFAS, valide dal 1° gennaio 2003 stato 1° gennaio 2020, la concessione di una rendita o di un assegno per grandi invalidi dell'AVS è subordinata alla condizione che l'interessato depositi una domanda presso la competente cassa di compensazione (RCC 1975 pag. 386). In una sentenza (in italiano) resa dal TF il 27 dicembre 2004 (H 160/03 consid. 4.1.), l'Alta Corte così si è espressa in merito al tema della tempestività della richiesta di una rendita anticipata: " L'art. 67 cpv. 1bis OAVS dispone che il diritto alla rendita ordinaria anticipata di vecchiaia non può essere richiesto retroattivamente. A loro volta le direttive sulle rendite (DR) edite dall'UFAS precisano alla cifra marginale 6007 (divenuta, in seguito a nuova numerazione vigente dal gennaio 2003, la cifra marginale 6103) che il diritto alla riscossione anticipata della rendita deve essere esercitato in anticipo, una riscossione retroattiva essendo esclusa anche in caso di ignoranza del diritto. Sempre secondo le citate direttive, se una donna - la cui età di pensionamento, lo si ripete, è stata fissata dal legislatore a 63 anni per un periodo transitorio di quattro anni a partire dal 1° gennaio 2001 - si annuncia solo dopo la fine del mese in cui ha compiuto 62 anni, ha diritto alla rendita soltanto dopo il compimento dell'anno di età successivo (cifra marginale 6008, diventa, sempre in seguito alla nuova numerazione, la cifra marginale 6104). Come il Tribunale federale delle assicurazioni ha già avuto modo di affermare in una fattispecie

analoga alla presente (sentenza del 7 novembre 2002 in re P., H 106/02, pubblicata in SVR 2003 AHV no. 7 pag. 19), il disposto dell'art. 67 cpv. 1bis OAVS si riferisce alla nascita del diritto stabilita all'art. 40 cpv. 1 LAVS e non alla data di presentazione della domanda. In quell'occasione questa Corte ha inoltre considerato la cifra marginale 6007 (ora 6103) DR, che concretizza tale principio ed esclude una riscossione retroattiva della prestazione anche in caso di ignoranza del diritto, conforme alla legge." Le Direttive, citate dal TF, sono ancora perfettamente attuali nella loro versione del 1 gennaio 2020 sempre alle marginali 6103 e 6104, quest'ultima recita letteralmente che: " Se dunque una persona si annuncia solo dopo la fine del mese in cui ha compiuto 62 (le donne) oppure 63 o 64 anni (gli uomini), ha diritto alla rendita soltanto dopo il compimento dell'anno successivo." 3. In concreto non vi è dubbio alcuno che la domanda di rendita anticipata da parte del rappresentante dell'assicurato sia stata redatta il 30 marzo 2021 e consegnata alla Cassa agli inizi del mese di aprile 2021, ossia ben oltre 2 mesi dopo la scadenza del termine della fine del mese in cui l'assicurato ha compiuto gli anni (gennaio 2021). La domanda appare quindi, circostanza che neppure il ricorrente contesta come tale, intempestiva. 4. L'assicurato lamenta la sua ignoranza della materia e dei suoi diritti. Le direttive che reggono il tema, e la giurisprudenza del TF che le ha nella sostanza validate, sono state citate in precedenza. Correttamente poi la Cassa fa valere una sufficiente e adeguata informazione generale fornita all'assicurato per il tramite dei siti internet sia dell' \_\_\_\_\_ sia dei servizi dell'AVS. L'adeguatezza dell'agire dell'amministrazione deve essere ammessa, il fatto che il signor RI 1, rispettivamente il suo rappresentante, non abbiano saputo del diritto alla rendita anticipata non è sufficiente per riconoscere tale diritto retroattivamente. D'altra parte il signor RI 1, sia personalmente, sia telefonicamente, avrebbe potuto facilmente (e tempestivamente) acquisire le necessarie informazioni presso l'agenzia AVS di \_\_\_\_\_, rispettivamente presso la Cassa CO 1 medesima. 5. Il fatto che il signor RI 1 viva una difficilissima condizione economica, che non benefici di sufficienti e adeguate entrate economiche, che viva in un container e che non disponga della copertura LAMal siccome considerato debitore moroso, sono circostanze che non possono modificare questo giudizio, ma che inducono a suggerire al ricorrente di rivolgersi alla competente autorità per conseguire le prestazioni dell'assistenza sociale secondo le norme applicabili. 6. Il ricorso va, di conseguenza, respinto senza carico di tasse e spese al ricorrente. Per l'art. 61 lett. a LPGA, in vigore fino al 31 dicembre 2020, la procedura doveva essere semplice, rapida, di regola pubblica e gratuita per le parti; la tassa di giudizio e le spese di procedura possono tuttavia essere imposte alla parte che ha un comportamento temerario o sconsiderato. Con il 1° gennaio 2021 è entrata in vigore una modifica della LPGA. L'art. 61 lett. a LPGA che prevede ora unicamente che la procedura deve essere semplice, rapida e, di regola pubblica. Dalla medesima data è entrato in vigore l'art. 61 lett. f bis secondo cui in caso di controversie relative a prestazioni, la procedura è soggetta a spese se la singola legge interessata lo prevede; se la singola legge non lo prevede il Tribunale può imporre spese processuali alla parte che ha un comportamento temerario o sconsiderato. La procedura è pertanto di principio onerosa se concerne la fissazione dei contributi (cfr. Messaggio concernente la modifica della legge federale sulla parte generale del diritto delle assicurazioni sociali, FF 2018, pag. 1303 e seguenti, pag. 1334) e nella misura in cui sussista una sufficiente base legale cantonale che obblighi il pagamento come ricorda il TF nella STF 8C\_265/2021 del 21 luglio 2021. In concreto oggetto della controversia era il diritto alla rendita anticipata da parte del ricorrente. Per tale ragione non sono prelevate tasse e spese nonostante la palese infondatezza del ricorso sin dalla sua

presentazione.

Export aus OpenCaseLaw (CC0). Verbindlich ist allein der vom erlassenden Gericht veröffentlichte Originaltext. Quellen-URL siehe oben.